

**Parziale rimborso delle spese sostenute in occasione di un trasferimento per cure all'estero
o per cure urgenti ed imprevedibili.**

Normativa di riferimento : D.M. 03/11/89, Regolamento C.E.E. 574/72 e D.P.C.M. 01/12/2000

AVENTI DIRITTO:

1. Assistiti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all'estero (E/112) in strutture pubbliche o convenzionate in uno dei Paesi dell'U.E., S.E.E. o in un Paese convenzionato in forma diretta;
2. Assistiti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad usufruire del trasferimento per cure all'estero in strutture private e non convenzionate in uno dei Paesi extra U.E. o S.E.E. o in un Paese non convenzionato, in forma indiretta;
3. Assistiti portatori di handicap che hanno ricevuto l'autorizzazione ad effettuare terapie di neuroriabilitazione all'estero;
4. Assistiti che hanno usufruito di prestazioni assistenziali, urgenti ed impreviste o di ricovero in uno dei Paesi dell'U.E. sprovvisti della Tessera TEAM o di altro formulario autorizzativi;
5. Lavoratori italiani distaccati in Svizzera.